



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Ufficio: 070.219260 • Fax 070.2192.264
E-mail: pm.comuneelmas@tiscali.it
Sito Internet: www.comune.elmas.ca.it

Ric. 24 MAG 2006 N. Prot. 279 Resp. il _____	UFFICIO DI ELMAS 92027670923 • P.I. 02379700921
--	--

ORDINANZA N° 21

DEL 24.05.2006

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il rapporto n° 71/C, in data 28.06.2001, del Comando di Polizia Municipale, dal quale si rileva che il Sig. Natalini Benedetto Antonio Maria, nato a Cagliari il 05.01.1954, residente a Cagliari, in via Carboni Boi n. 8, in qualità di trasgressore/obbligato solidale a norma dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n° 689, ha violato le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 18 del 05.04.2001, "*perché ha provveduto solo parzialmente all'accurata pulizia del proprio terreno sito in Elmas - via Boi - distinto in catasto al Foglio n. 5, mappale n. 64, mediante la falciatura delle erbacce presenti nello stesso*";

RILEVATO che:

- il verbale è stato direttamente contestato/notificato alla persona interessata in data 04.07.2001;
- la persona interessata non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta;
- dagli atti di accertamento appare la fondatezza dell'addebito e la responsabilità del predetto;
- non risultano scriminanti né tanto meno che il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione di responsabilità.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 76 del 15.09.1994 che prevede l'applicazione di una maggiorazione, oltre alla sanzione amministrativa edittale, pari a €. 51,00, nell'ipotesi che l'interessato abbia lasciato inutilmente trascorrere i termini per il pagamento in misura ridotta, ovvero per la presentazione di scritti difensivi;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n° 689 ed in particolare gli artt. 11 e 18;

VISTO il DPR 29 luglio 1982, n. 571;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 37 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

Al sig. NATALINI BENEDETTO ANTONIO MARIA, meglio sopra generalizzata, in qualità di trasgressore/obbligato solidale, di pagare quale e per la violazione di cui sopra la somma €. **263,38** (duecentosessantatre/38) a titolo di sanzione amministrativa edittale della violazione suindicata, più l'importo di €. **51,00** quale maggiorazione per il mancato pagamento della violazione medesima entro i termini di legge e di €. **6,00** per spese di notificazione;

INGIUNGE

alla medesima, di provvedere al pagamento della somma complessiva di €. **320,38** (trecentoventi/38) a mezzo di c.c.p. n. 12740098 intestato a Comune di Elmas Polizia Municipale nel termine di giorni **30** dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi di cui all'art. 27 della Legge 689/81.

Avverso il presente atto, può essere proposta opposizione davanti al Giudice di Pace di Cagliari, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso, con le modalità di cui all'art. 22 della Legge 689/81. L'opposizione non sospende l'esecuzione, salvo che il Giudice di Pace disponga diversamente. Responsabile del procedimento è il Comandante di P.M. dr. Marco Pili,

Elmas li, 24.05.2006

PER COPIA CONFORME ALZIONALE

 7 6 2006

IL Responsabile di Settore
(Dr. Marco Pili)



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI UFFICIO MESSI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Ufficio: 070.219260 • Fax 070.2192.264
02027670923 • P.I. 02379700921
E-mail: pm.comuneelmas@tiscali.it
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

Ric.	24 MAG 2006
N. Prot.	279
Risp. il	

ORDINANZA N° 21

DEL 24.05.2006

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il rapporto n° 71/C, in data 28.06.2001, del Comando di Polizia Municipale, dal quale si rileva che il Sig. Natalini Benedetto Antonio Maria, nato a Cagliari il 05.01.1954, residente a Cagliari, in via Carboni Boi n. 8, in qualità di trasgressore/obbligato solidale a norma dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n° 689, ha violato le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 18 del 05.04.2001, "*perché ha provveduto solo parzialmente all'accurata pulizia del proprio terreno sito in Elmas - via Boi - distinto in catasto al Foglio n. 5, mappale n. 64, mediante la falciatura delle erbacce presenti nello stesso*";

RILEVATO che:

- il verbale è stato direttamente contestato/notificato alla persona interessata in data 04.07.2001;
- la persona interessata non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta;
- dagli atti di accertamento appare la fondatezza dell'addebito e la responsabilità del predetto;
- non risultano scriminanti né tanto meno che il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione di responsabilità.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 76 del 15.09.1994 che prevede l'applicazione di una maggiorazione, oltre alla sanzione amministrativa edittale, pari a €. 51,00, nell'ipotesi che l'interessato abbia lasciato inutilmente trascorrere i termini per il pagamento in misura ridotta, ovvero per la presentazione di scritti difensivi;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n° 689 ed in particolare gli artt. 11 e 18;

VISTO il DPR 29 luglio 1982, n. 571;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 37 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

Al sig. NATALINI BENEDETTO ANTONIO MARIA, meglio sopra generalizzata, in qualità di trasgressore/obbligato solidale, di pagare quale e per la violazione di cui sopra la somma €. **263,38** (duecentosessantatre/38) a titolo di sanzione amministrativa edittale della violazione suindicata, più l'importo di €. **51,00** quale maggiorazione per il mancato pagamento della violazione medesima entro i termini di legge e di €. **6,00** per spese di notificazione;

INGIUNGE

alla medesima, di provvedere al pagamento della somma complessiva di €. **320,38** (trecentoventi/38) a mezzo di c.c.p. n. 12740098 intestato a Comune di Elmas Polizia Municipale nel termine di giorni **30** dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi di cui all'art. 27 della Legge 689/81.

Avverso il presente atto, può essere proposta opposizione davanti al Giudice di Pace di Cagliari, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso, con le modalità di cui all'art. 22 della Legge 689/81. L'opposizione non sospende l'esecuzione, salvo che il Giudice di Pace disponga diversamente. Responsabile del procedimento è il Comandante di P.M. dr. Marco Pili,

Elmas li, 24.05.2006

IL Responsabile di Settore
(Dr. Marco Pili)

PER COPIA COMITALE AUTORIZZATA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Dr. Marco Pili)

7 MAG 2006